

§. 5.

*Disposizioni e convenienze nel caso di malattia, o ferita del capitano o padrone.*

Se un capitano o padrone, per ragione di malattia naturale, o di ferite riportate in qualche combattimento, o in altro modo, in servizio e vantaggio del bastimento, dovesse curarsi a bordo del bastimento, o in terra, non gli cesserà il salario ordinario sino all' effettiva partenza da quel porto del bastimento; restando il capitano o padrone in terra, e giustificato il rendimento de' suoi conti in mano de' commissarj o raccomandatarj, o del sopracarico, o del nuovo capitano, dovrà essergli assegnato il danaro sufficiente alla sua cura, al vitto necessario, e al viaggio sino al ritorno per mare in qualche porto del nostro litorale.

§. 6.

*Ovvero degli uffiziali, e marinari sudditi ed esteri.*

L' istessa assegnazione, o compensazione di spese, e soddisfazioni di salario, dovrà osservarsi a riguardo degli uffiziali e marinari nostri sudditi, che, per li sopra dedotti impedimenti, dovranno restare in terra, ed abbandonare il servizio del bastimento; a riguardo poi de' marinari, ed uffiziali esteri, sarà loro rimborsata la spesa della cura, ed anticipati due mesi di salario, oltre quello che possono già avanzare.